

Circolare – Scadenziario 01/2012

IN EVIDENZA	<ul style="list-style-type: none">• Notizie in sintesi
APPROFONDIMENTI	<ul style="list-style-type: none">• Compilazione elenchi clienti e fornitori 2010• Contributo di solidarietà sui redditi oltre € 300.000• Uscita dal regime dei minimi dal 2012
STRUMENTI OPERATIVI	<ul style="list-style-type: none">• Check list verifica accesso nuovo regime dei contribuenti minimi anno 2012• Comunicazione telematica delle dichiarazioni d'intento ricevute• Check list detassazione lavoro dipendente 2011
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	<ul style="list-style-type: none">• Concessione dell'autovettura in uso al dipendente• Periodicità delle liquidazioni IVA• Contabilità ordinaria dei professionisti• Contabilità semplificata dei professionisti• Sconti e premi in natura esposti in fattura
NON SOLO IMPRESA	<ul style="list-style-type: none">• Variazione del tasso di interesse legale e dell'interesse di mora• Nuovo regolamento Enasarco• Modello per comunicare i dati relativi al domicilio per la notifica degli atti• Omesse comunicazioni e depositi al Registro Imprese• Tassi usurari
AGEVOLAZIONI	<ul style="list-style-type: none">• Riduzione contributiva Inps per settore edile
SCADENZARIO	<ul style="list-style-type: none">• Principali adempimenti mese di gennaio 2012

IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

TRACCIABILITÀ PAGAMENTI OLTRE € 1.000,00

- La Manovra Monti ha inibito i pagamenti in contanti, in unica soluzione a partire da € 1.000,00; la riduzione si estende anche alle emissioni di assegni liberi.
- Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari potranno, inoltre, essere richiesti senza clausola di intrasferibilità solo se inferiori a € 1.000,00. I libretti di deposito bancario o postale **al portatore** dovranno essere estinti o il loro saldo dovrà essere ridotto a importo pari o inferiore a € 1.000,00 entro il 31.03.2012.
- Professionisti e Ced che gestiscono contabilità ordinaria dovranno prestare una particolare attenzione alle modalità con cui sono pagate le fatture ed eseguiti i prelievi ed i versamenti fra soci e società. Qualora dette operazioni, infatti, si concretizzassero visibilmente in pagamenti in uniche soluzioni con importi di € 1.000,00 o superiori, in caso il cliente fosse sottoposto a verifica fiscale, **i professionisti contabili rischierebbero di vedersi rilevare l'omessa comunicazione dell'irregolarità** e, di conseguenza, contestare sanzioni ingenti su ogni irregolarità riscontrata.
- Le transazioni in contanti oltre la soglia, infatti, potrebbero determinare sanzioni di € 3.000,00 sui professionisti che non le comunicano alle competenti autorità.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con una [nota del 2.12.2011](#), ha precisato che i professionisti tenutari dei registri contabili possono legittimamente attestare la conformità all'originale della copia di detti registri. Quando tale dichiarazione è presentata agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori dei pubblici servizi, l'autenticità della sottoscrizione è garantita o dall'apposizione della firma da parte dell'interessato in presenza di un dipendente addetto ovvero mediante l'allegazione di una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore stesso. Nel caso di presentazione a soggetti diversi, l'autenticazione deve essere necessariamente redatta da un notaio o altro dipendente indicato dal Sindaco.

SANZIONI PESANTI PER LA DETRAZIONE DI FATTURE MEDICHE FALSE

- Portare in detrazione come spese mediche fatture false, apparentemente emesse da cliniche private, integra il reato di dichiarazione fraudolenta e non, invece, la più blanda contestazione di dichiarazione infedele.

AMMORTAMENTI DEDUCIBILI SE IL BENE È UTILIZZATO

- **L'entrata in funzione di un bene**, ai fini della deduzione delle quote di ammortamento, è legata all'effettivo funzionamento del bene stesso. A nulla rileva l'eventuale assenza di certificazioni richieste, poichè queste ultime rilevano solo sotto il profilo formale amministrativo, mentre ai fini fiscali occorre far riferimento a un concetto sostanziale.

CONTABILITÀ "NERA" SU AGENDE E FLOPPY DISK

- È legittimo l'accertamento basato sulla contabilità "nera" riportata su un'agenda e in alcuni floppy disk reperiti all'interno di un'autovettura dismessa; al riguardo, non rileva la mancanza dell'autorizzazione giudiziaria all'utilizzo dei dati ai fini fiscali, né la circostanza che i supporti informatici rinvenuti siano stati elaborati presso il comando della Guardia di Finanza e in assenza di contraddittorio con il contribuente.

Notizie in sintesi (segue)

ACCERTAMENTO SINTETICO

- I dati relativi alle movimentazioni dei conti correnti, allo spesometro e alla comunicazione dei beni utilizzati in godimento potenziano lo strumento dell'accertamento sintetico.
- Le ultime manovre, infatti, consentono all'Amministrazione Finanziaria di ricostruire sia la capacità reddituale sia la consistenza patrimoniale dei contribuenti, con particolare riferimento alle persone fisiche e ai loro nuclei familiari.

CONSERVAZIONE MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA PER 10 ANNI

- I messaggi di posta elettronica aventi contenuto e **rilevanza giuridica e commerciale** devono essere conservati, ai sensi dell'art. 2214 del Codice Civile, **per 10 anni**.

SCONFINAMENTI

- È stato siglato tra le organizzazioni rappresentative di banche e imprese il protocollo

BANCARI

d'intesa "comunicazione alle imprese sull'entrata in vigore dei nuovi termini per la segnalazione degli sconfinamenti bancari". **Dal 1.01.2012 non saranno più consentiti sconfinamenti bancari superiori a 90 giorni**, invece degli attuali 180, poiché al 31.12.2011 scade la deroga temporanea prevista da Basilea 2.

Compilazione elenchi clienti e fornitori 2010

L'art. 21 D.L. 78/2010 ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Per l'anno 2010 il termine per l'invio della comunicazione è stato differito al 31.01.2012 al fine di consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico e di superare le difficoltà operative rappresentate dai soggetti titolari di partita IVA, i quali devono presentare, entro tale data, la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di importo **non inferiore a € 25.000,00**.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Anno 2010

- Solo operazioni con **obbligo di fattura**.
- Operazioni di importo pari o superiore a € 25.000,00. Ai fini della determinazione della soglia, si deve tenere conto delle note di variazione.

Regola

Devono essere compilati tanti righe quante sono le "operazioni".

Uscita dal regime dei minimi dal 2012

L'art. 27 del D.L. 98/2011 ha modificato il regime dei minimi a decorrere dal 2012, aumentando i requisiti da soddisfare per fruire delle disposizioni agevolative e riducendo l'aliquota di imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali al 5%. Coloro che, pur avendo le caratteristiche tradizionali di cui all'art. 1, cc. 96 e 99 L. 244/2007, non possiedono i requisiti richiesti dalle nuove disposizioni, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ed entreranno nel regime degli "ex minimi". In tale nuovo sistema fiscale, l'Irpef e le relative addizionali e comunali sono determinate secondo i criteri ordinari, non essendo applicabile l'imposta sostitutiva.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Concessione dell'autovettura in uso al dipendente

La concessione in uso al dipendente di un'autovettura aziendale comporta la necessità di quantificare un valore da sottoporre a tassazione e contribuzione nel libro unico del lavoro. A tal fine, occorre distinguere come il lavoratore utilizzi il veicolo: solo nel caso in cui l'utilizzo sia anche o esclusivamente personale si determinerà, infatti, un benefit; qualora, invece, il veicolo sia concesso in uso al dipendente esclusivamente per motivi connessi all'attività lavorativa, non si determinerà alcun reddito imponibile, stante l'assenza di benefici personali per il lavoratore. Il fringe benefit è determinato in misura pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base delle tariffe Aci che ogni anno sono aggiornate, entro il 31.12, con validità dall'anno successivo, al netto degli importi trattenuti al lavoratore.

TIPOLOGIE DI UTILIZZO DELL'AUTO AZIENDALE

Uso esclusivamente aziendale del veicolo.

Non si configura reddito imponibile.

Uso promiscuo (privato e aziendale) del veicolo aziendale.

Il reddito tassabile in capo all'utilizzatore è quantificato in **misura forfetaria**.

Uso esclusivamente privato del veicolo aziendale.

Il reddito tassabile in capo all'utilizzatore è determinato in riferimento al **valore normale** del bene.

VALORE

Si assume il **30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di 15 mi-**

FORFETARIO	<p>la chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI elabora entro il 30.11 di ciascun anno e comunica al Ministero delle Finanze, ai fini della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro il 31.12, con effetto dal periodo d'imposta successivo.</p>
<p>ASPETTI RILEVANTI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE</p> <p>Autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti</p>	<p>Benefit</p> <ul style="list-style-type: none"> Il valore da assoggettare a tassazione sia ai fini fiscali, sia contributivi (fringe benefit) è pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base delle tabelle Aci. <ul style="list-style-type: none"> Al netto degli importi eventualmente trattenuti al lavoratore o corrisposti al datore di lavoro nel periodo d'imposta. È escluso dalla formazione del reddito il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a € 258,23. Se detto valore è superiore al limite indicato, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile. L'importo trattenuto o pagato dal contribuente deve essere fatturato dall'azienda, comprensivo di IVA al 21%.
<p>ASPETTI RILEVANTI AI FINI IVA</p> <p>Autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti</p>	<p>Deducibilità dei costi al 90%</p> <ul style="list-style-type: none"> Per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta è deducibile il 90% dei costi, senza alcun limite di spesa. <ul style="list-style-type: none"> Tale percentuale di deducibilità deve essere applicata all'intero ammontare dei costi riferiti ai veicoli in oggetto. Ipotizzando costi auto per € 1.000 (comprensivi di fringe benefit), la deduzione complessiva ammonterebbe a € 900. L'utilizzo promiscuo, per la maggior parte del periodo d'imposta, deve essere provato in base a idonea documentazione. <ul style="list-style-type: none"> Esempi <ul style="list-style-type: none"> Clausola del contratto di lavoro. Scrittura privata.
<p>ASPETTI RILEVANTI AI FINI IVA</p> <p>Autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti</p>	<p>Detrazione IVA su acquisto</p> <ul style="list-style-type: none"> I veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell'esercizio dell'impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l'effettuazione di operazioni poste in essere nell'ambito dell'attività d'impresa. Ne deriva che, in base ai criteri generali in materia di detrazione dell'IVA, l'imposta afferente l'acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile (purchè non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all'effettuazione di operazioni esenti o non soggette).
<p>ASPETTI RILEVANTI AI FINI IVA</p> <p>Autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti</p>	<p>Fattura al dipendente</p> <ul style="list-style-type: none"> La messa a disposizione dei veicoli da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente dietro corrispettivo è un'operazione imponibile ai fini IVA, in forza del principio generale in tema di imposizione delle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso. In caso di messa a disposizione dei veicoli a fronte di un corrispettivo specifico inferiore al valore normale, la base imponibile è costituita dal valore normale medesimo. Trattandosi di operazione dietro corrispettivo, sussiste per il datore di lavoro l'obbligo di esercitare la rivalsa ai sensi dell'art. 18, c. 1 D.P.R. 633/1972.



Periodicità delle liquidazioni IVA

La liquidazione periodica consiste nella determinazione del debito o del credito di imposta relativo al periodo di riferimento, la cui rilevazione è, in via ordinaria, mensile. Tuttavia, in presenza di determinate condizioni e di apposita opzione, è possibile la liquidazione trimestrale; in tali casi, sull'importo liquidato (a debito) sono dovuti gli interessi (1%), indeducibili dal reddito, che sono da annotare distintamente sul registro delle fatture emesse. La differenza fra le 2 procedure consiste nel periodo in riferimento al quale deve essere effettuata la liquidazione e nella scadenza dei relativi versamenti eventualmente dovuti. L'obbligo riguarda tutti i soggetti passivi, esclusi coloro che hanno esercitato l'opzione per la dispensa degli adempimenti ai fini IVA o che hanno le caratteristiche per usufruire dei regimi delle nuove iniziative produttive, del regime dei minimi o del regime di esonero per gli agricoltori e non hanno optato per il regime ordinario. La legge di Stabilità 2012 (in vigore dal 1.01.2012) riallinea i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA con quelli previsti per il regime di contabilità semplificata, già aumentati dell'art. 7, c. 2, lett. s) D.L. 70/2011.

CONTRIBUENTI	CARATTERISTICHE	LIMITE DI VOLUME D'AFFARI (ANNO PRECEDENTE)	LIQUIDAZIONI
--------------	-----------------	---	--------------

DEI CONTRIBUENTI		Fino al 31.12.2011	Dal 1.01.2012		
Imprese	Aventi per oggetto prestazioni di servizi	Fino a € 309.874,14	Fino a € 400.000,00	Trimestrali opzionali	
	Aventi per oggetto altre attività	Fino a € 516.456,90	Fino a € 700.000,00		
Esercenti arti e professioni	-----	Fino a € 309.874,14	Fino a € 400.000,00		
Soggetti che esercitano più attività Cessioni di beni e prestazioni di servizi	Con distinta annotazione dei corrispettivi	Fino a € 516.456,90 (complessivamente) di cui non Oltre € 309.874,14 per prestazioni di servizi	Fino a € 700.000,00 (complessivamente) di cui non Fino a € 400.000,00 per prestazioni di servizi		
	Senza distinta annotazione dei corrispettivi	Fino a € 516.456,90	Fino a € 700.000,00		
Imprese	Aventi per oggetto prestazioni di servizi	Oltre € 309.874,14	Oltre € 400.000,00		Mensili obbligatorie
	Aventi per oggetto altre attività	Oltre € 516.456,90	Oltre € 700.000,00		
Esercenti arti e professioni	-----	Oltre € 309.874,14	Oltre € 400.000,00		
Soggetti che esercitano più attività Cessioni di beni e prestazioni di servizi	Con distinta annotazione dei corrispettivi	Oltre € 516.456,90 (complessivamente) oppure Oltre € 309.874,14 per prestazioni di servizi	Oltre € 700.000,00 (complessivamente) oppure Oltre € 400.000,00 per prestazioni di servizi		
	Senza distinta annotazione dei corrispettivi	Oltre € 516.456,90 (complessivamente)	Oltre € 700.000,00 (complessivamente)		



Sconti e premi in natura esposti in fattura

La base imponibile è il valore sul quale, per le operazioni soggette a IVA, deve essere applicata l'imposta. Alla formazione della base imponibile non concorrono i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata. Il valore normale dei beni ceduti a tale titolo deve comunque essere indicato in fattura. Gli sconti in denaro, invece, riducono la base imponibile; tuttavia, nel caso in cui detti sconti siano legati a particolari condizioni e tali condizioni non si avverino, il soggetto emittente dovrà emettere un'ulteriore fattura per l'importo dello sconto.

ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE

Non concorre a formare la base imponibile il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali.

Vi concorre, invece, il valore normale dei beni la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata.

INDICAZIONE IN FATTURA

Il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio, abbuono deve essere sempre indicato in fattura.

Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente (al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi) dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, a un cedente o



prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.

**ORIGINARIE
CONDIZIONI
CONTRATTUALI**

La cessione gratuita dei beni deve essere "collegata" a una o più operazioni principali e deve essere prevista, inoltre, sulla base degli accordi contrattuali originariamente stipulati fra le parti.

Se la cessione gratuita è stata pattuita successivamente sarà, invece, da assoggettare a IVA.

Nota bene

- La sussistenza della preventiva pattuizione, per risultare opponibile all'Amministrazione Finanziaria, deve risultare preferibilmente da contratti scritti o scambio di corrispondenza.
- Se la cessione gratuita è stata pattuita successivamente sarà, invece, da assoggettare a IVA.

**BENI
CON ALIQUOTA
PIÙ ELEVATA**

Se, in relazione ad una cessione principale di beni soggetti ad una certa aliquota IVA, sono offerti prodotti soggetti ad aliquota IVA più elevata rispetto ai precedenti, si presume che l'omaggio sia concesso con preciso intento elusivo e, a tale proposito, è sancita l'imponibilità IVA con l'aliquota propria dell'omaggio medesimo.

- Se l'operazione "principale" è costituita da beni soggetti a differenti aliquote si possono presentare 2 casi:



- i beni ceduti a titolo oneroso hanno tutti aliquota inferiore rispetto al bene omaggiato;

L'intero valore dell'omaggio sarà soggetto alla propria aliquota IVA.



- alcuni beni ceduti a titolo oneroso hanno la stessa aliquota del bene omaggiato, mentre altri sono assoggettati ad aliquota inferiore.

La parte di valore dell'omaggio da assoggettare a IVA è quella che si riferisce proporzionalmente ai beni ceduti a pagamento e soggetti ad aliquota inferiore.



Sconti e premi in natura esposti in fattura (segue)

Esempio n. 1

Fattura con indicazione del valore normale di beni ceduti a titolo di sconto ed esclusi dal computo della base imponibile

Ditta Emittente Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c. Via Principe di Piemonte, n. 15 46041 ASOLA (MN) Cod. Fisc. e P. IVA: 00153450202 Codice identificazione IT 00153450202 Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345 Registro Imprese di Mantova n. 00153450202			Ditta Cliente Spett. le Verdi Luigi Via del Roseto, n. 15 20100 Milano Cod. Fisc.: VRD LGU 54R16 E897 H P. IVA: 00286210403		
Data	Documento	Numero			
20.10.2011	Fattura	108			
U.d.m	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Codice IVA	Importo
	Rif. docum. di trasporto n. 74 del 10.10.2011				
n.	Paia di collants art. "Aurora"	100	0,80	2	80,00

n.	Paia di gambaletti art. "Bimba" ceduti a titolo di sconto (valore normale)	20	1,00	8	20,00
1) Imponibile	21%	2) Imponibile %	3) Imponibile %
	80,00				
4) IVA	21%	5) IVA %	6) IVA %
	16,80				
7) Non imponibile		8) Escluso		9) Esente	
		20,00			
					Totale A (1+2+3)
					80,00
					Totale B (4+5+6)
					16,80
					Totale C (7+8+9)
					20,00
					Totale complessivo (A+B+C)
					116,80
					Sconto - 20,00
					96,80
					S.E. & O.

Esempio n. 2

Scritture contabili soggetto emittente

P C II 1	E A 1 P D 12	<ul style="list-style-type: none"> Fattura emessa con indicazione del valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto 		
		20.10 Cliente a Diversi a Merci c/vendite 100,00 a IVA c/vendite 16,80 <i>Emessa fattura del 20.10, n. 108 Verdi Luigi</i>		116,80
E A 1	P C II 1	20.10 Abbuoni, sconti e omaggi passivi su vendite a Cliente <i>Giroconto fattura n. 108 per beni ceduti a titolo di sconto</i>		20,00



Sconti e premi in natura esposti in fattura (segue)

Esempio n. 3

Fattura con indicazione del valore normale di beni ceduti a titolo di sconto ed esclusi parzialmente dal computo della base imponibile

Ditta Emittente Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c. Via Principe di Piemonte, n. 15 - 46041 ASOLA (MN) C.F. e P. IVA: 00153450202 - Cod. identif. IT 00153450202 Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345 Registro Imprese di Mantova n. 00153450202			Ditta Cliente Spett. le Verdi Luigi Via del Roseto, n. 15 - 20100 Milano Cod. Fisc.: VRD LGU 54R16 E897 H P. IVA: 00286210403		
Data	Documento	Numero			
20.10.2011	Fattura	110			
U.d.m	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Codice IVA	Importo
	Rif. docum. di trasporto n. 98 del 15.11.2011				
n.	Botti di aceto di vino bianco	200	55,00	1	11.000,00
n.	Botti di aceto di vino rosso a titolo di sconto (valore normale)	1	50,00	8	50,00
n.	Bottiglie di birra a titolo di sconto (valore normale)	2	30,00	2	60,00
1) Imponibile	10%	2) Imponibile	21 %	3) Imponibile %
	11.000,00		60,00		
4) IVA	10%	5) IVA	21 %	6) IVA %
	1.100,00		12,60		
7) Non imponibile		8) Escluso		9) Esente	
					Totale A (1+2+3)
					11.060,00
					Totale B (4+5+6)
					1.112,60
					Totale C (7+8+9)

	50,00	50,00
		Totale complessivo (A+B+C)
		12.222,60
		Sconto - 110,00
		12.112,60
		S.E. & O.

Applicazione dell'IVA su beni ceduti a titolo di sconto	Le bottiglie di birra cedute a titolo di sconto sono state assoggettate a IVA, poiché scontano un'aliquota IVA più elevata (21%) rispetto a quella del 10% [Tab. "A", parte terza, n. 85, allegata al D.P.R. 633/1972] prevista per le botti di aceto di vino, che costituiscono l'operazione principale.
--	---

Esempio n. 4 **Fattura con esposizione di sconti in denaro**

Ditta Emittente			Ditta Cliente		
Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c. Via Principe di Piemonte, n. 15 - 46041 ASOLA (MN) C.F. e P. IVA: 00153450202 - Cod. identif. IT 00153450202 Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345 Registro Imprese di Mantova n. 00153450202			Spett. le Verdi Luigi Via del Roseto, n. 15 - 20100 Milano Cod. Fisc.: VRD LGU 54R16 E897 H P. IVA: 00286210403		
Data	Documento	Numero			
18.11.2011	Fattura	30			
U.d.m	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Codice IVA	Importo
	Rif. docum. di trasporto n. 103 del 18.11.2011				
n.	Paia di collants art. "Bimba"	1.000	1,00	1	1.000,00
	- sconto concordato 10% (incondizionato)				-100,00
					900,00
1) Imponibile	21%	2) Imponibile %	3) Imponibile %
	900,00				
4) IVA	21%	5) IVA %	6) IVA %
	189,00				
7) Non imponibile		8) Escluso		9) Esente	
1-2-3)	Operazione imponibile				Totale complessivo (A+B+C)
7)	Operazione non imponibile ai sensi dell'art.				1.089,00
8)	Operazione esclusa ai sensi dell'art. D.P.R. 26.10.1972, n. 633				
9)	Operazione esente ai sensi dell'art. D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e succ. modif.				S.E. & O.

NON SOLO IMPRESA

Variazione del tasso di interesse legale e dell'interesse di mora

Per effetto del D.M. 12.12.2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291/2011, a decorrere dal 1.01.2012 il tasso di interesse legale passa dal 1,50% al 2,50%. Tale variazione comporta effetti, anche in ambito tributario, verso quei soggetti che, a titolo diverso, sono tenuti al pagamento di somme.

TASSO LEGALE	2,50%	Applicabile dal 1.01.2012 .
---------------------	--------------	------------------------------------

EFFETTI

Ambito tributario e previdenziale

- Variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di **ravvedimento operoso**, in relazione ai quali, per i periodi a cavallo del 2011 e 2012, sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno.
- Differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo.
- Variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali e locali, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

EVOLUZIONE

Termine iniziale	Termine finale	Misura percentuale
21.04.1942	15.12.1990	5%
16.12.1990	31.12.1996	10%
1.01.1997	31.12.1998	5%
1.01.1999	31.12.2000	2,50%
1.01.2001	31.12.2001	3,50%
1.01.2002	31.12.2003	3%
1.01.2004	31.12.2007	2,50%
1.01.2008	31.12.2009	3%
1.01.2010	31.12.2010	1%
1.01.2011	31.12.2011	1,50%
1.01.2012		2,50%

INTERESSI DI MORA SU CARTELLE DI PAGAMENTO

5,0243%

- Applicabile dal 1.10.2011.
- Fino al 30.09.2011 vigeva l'aliquota del 5,7567%.

Oggetto

Interessi per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.



Nuovo regolamento Enasarco

Il 1.01.2012 entra in vigore il nuovo regolamento delle attività istituzionali Enasarco. Di seguito sono illustrate le principali innovazioni, con particolare riferimento al Titolo II, riguardante l'iscrizione e la determinazione del contributo previdenziale obbligatorio.

OBBLIGO D'ISCRIZIONE

- Sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione tutti i soggetti (agenti e rappresentanti di commercio) che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano sede o dipendenza in Italia.
- L'obbligo riguarda sia gli agenti operanti individualmente sia quelli operanti in forma societaria o associata, qualunque sia la configurazione giuridica.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

È stato introdotto l'onere, per gli agenti, di aggiornare i dati secondo le variazioni che interverranno successivamente all'iscrizione.

Il mancato aggiornamento dell'anagrafe determina inconvenienti per gli agenti stessi.

- Il preponente che si avvalga di agenti operanti in forma societaria deve precisare, oltre a tutti i dati anagrafici richiesti, gli estremi dell'atto notarile o della scrittura privata con data certa di costituzione della società.
- Nell'ipotesi in cui tutti o parte dei soci abbiano responsabilità illimitata, il preponente deve indicare, per ciascuno dei soci, la quota di partecipazione societaria.

CONTRIBUTO

L'aliquota contributiva è **gradualmente elevata dall'attuale 13,50% al 17%**.

**PREVIDENZIALE
OBBLIGATORIO****Tavola n. 1****Misura contributiva**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota contributiva	13,75%	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%
aliquota previdenziale	12,50%	12,70%	12,90%	13,10%	13,30%	13,50%	13,75%	14,00%
aliquota solidarietà	1,25%	1,50%	1,75%	2,00%	2,25%	2,50%	2,75%	3,00%

**MASSIMALI
PROVVIGIONALI**

L'importo dei massimali è stato aumentato gradualmente dal 2012 al 2015.

Tavola n. 2**Massimali provvigionali**

Tipologia di rapporto di agenzia	Anno di decorrenza			
	2012	2013	2014	2015
Monomandatario	€ 30.000,00	€ 32.500,00	€ 35.000,00	€ 37.500,00
Plurimandatario	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 23.000,00	€ 25.000,00

**CONTRIBUTO
MINIMO**

Dal 1.01.2012

- Agente monomandatario: € 800,00.
- Agente plurimandatario: € 400,00.

**AGENTI OPERANTI
IN SOCIETÀ
DI CAPITALI**

Si prevede di raddoppiare gradualmente in 5 anni l'aliquota del contributo dal 2012 al 2016, che passerà dall'attuale 2% al 4%.

Tavola n. 3**Importi provvigionali annui**

Importi provvigionali annui	Aliquota precedente	Aumento di decorrenza e nuova aliquota contributiva				
		2012	2013	2014	2015	2016
Fino a € 13.000.000,00	2,00%	2,40%	2,80%	3,20%	3,60%	4,00%
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00	1,00%	1,20%	1,40%	1,60%	1,80%	2,00%
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	0,50%	0,60%	0,70%	0,80%	0,90%	1,00%
Oltre € 26.000.000,00	0,10%	0,15%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%

**CONTRIBUTO
FACOLTATIVO**

È introdotta una contribuzione volontaria finalizzata a favorire l'incremento del montante contributivo per la pensione.

**PROSECUZIONE
VOLONTARIA**

È subordinata al possesso di un'anzianità contributiva obbligatoria pari almeno a 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività.

Tassi usurari

Il Ministero dell'Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni effettuate nel periodo che intercorre tra l'1.01.2012 e il 31.03.2012.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	11,00	17,7500
	Oltre € 5.000,00	9,31	15,6375
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	14,56	22,2000
	Oltre € 1.500,00	13,97	21,4625
Anticipi e sconti commerciali	Fino a € 5.000,00	6,88	12,6000
	Da € 5.000,00 a € 100.000,00	6,59	12,2375

	Oltre € 100.000,00	4,49	9,6125
Factoring	Fino a € 50.000,00	5,68	11,1000
	Oltre € 50.000,00	4,08	9,1000
Crediti personali		11,32	18,1500
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese		10,31	16,8875
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 5.000,00	13,05	20,3125
	Oltre € 5.000,00	11,05	17,8125
Leasing autoveicoli e aeronavali	Fino a € 25.000,00	8,89	15,1125
	Oltre € 25.000,00	7,38	13,2250
Leasing immobiliare	A tasso fisso	6,74	12,4250
	A tasso variabile	4,40	9,5000
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	8,73	14,9125
	Oltre € 25.000,00	5,78	11,2250
Credito finalizzato all'acquisto rateale	Fino a € 5.000,00	12,12	19,1500
	Oltre € 5.000,00	10,38	16,9750
Credito revolving	Fino € 5.000,00	17,13	25,1300
	Oltre € 5.000,00	12,02	19,0250
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	4,68	9,8500
	A tasso variabile	3,43	8,2875

Avvertenza	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini della determinazione degli interessi usurari, i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. • La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.
-------------------	---



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di gennaio 2012

Scad. 2012	Tributo Contributo	Descrizione
Domenica 1 gennaio	Contribuenti minimi	Nuovo regime - A partire del 1.01.2012, il regime dei contribuenti minimi si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione ovvero che l'hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007 (Art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011).
	Rendite finanziarie	Ritenute - Per i dividendi percepiti dal 1.01.2012, nonché per le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate realizzate dal 1.01.2012 le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento sui redditi di capitale e sui capital gain sono pari al 20% (art. 2 D.L. 138/2011).
	Movimenti bancari	Comunicazione - Dal 1.01.2012 gli operatori finanziari saranno obbligati a comunicare periodicamente all'Anagrafe Tributaria tutte le movimentazioni nei rapporti finanziari con i contribuenti (D.L. 201/2011).
	Imposta municipale propria	Decorrenza - Dal 2012 è introdotta, a livello sperimentale, l'imposta municipale propria, che sarà applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 (D.L. 201/2011).
	Detrazione 36% e 55%	Applicazione - Dal 1.01.2012 la detrazione 36% è riconosciuta a regime. Prorogata per il 2012 la detrazione 55% (D.L. 201/2011).

	Gestione separata Inps	Nuove aliquote - Con effetto dal 1.01.2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione Separata e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. Le nuove aliquote sono pertanto pari a: - 27,72% per i soggetti privi di altra posizione previdenziale obbligatoria; - 18% per i soggetti iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione. (Art. 22, c. 1 L. 183/2011).
	Contributi artigiani e commercianti	Nuove aliquote - Con effetto dal 1.01.2012 le aliquote contributive pensionistiche di artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps sono incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22% (D.L. 201/2011).
	Acquisto di carburante	Pagamento - A decorrere dal 1.01.2012, le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore a € 100, sono gratuite sia per l'acquirente sia per il venditore (Art. 34, c. 7 L.183/2011).
	Interesse legale	Nuovo tasso - Dal 1.01.2012 il tasso degli interessi legali aumenta dal 1,5% al 2,5% (D.M. 12.12.2011).
Domenica¹ 15 gennaio	IVA	Fattura differita - Emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente. Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		.
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta. Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dall'1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.



Principali adempimenti mese di gennaio 2012 (segue)

Scad. 2012	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 16 gennaio (segue)	IVA	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di dicembre 2011, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di novembre 2011.
	Lettera d'intento	Comunicazione - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Inps	Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.
		.
Mercoledì 25 gennaio	IVA	Elenchi Intrastat mensili e trimestrali - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese o al trimestre precedente.
Lunedì 30 gennaio¹	Imposta sul registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità successive, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

	Documenti fiscali	Conservazione elettronica - I soggetti che hanno effettuato la conservazione sostitutiva di documenti informatici o i responsabili della conservazione devono inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente l'impronta dell'archivio informatico dei documenti, formati nel 2010 e nei periodi d'imposta precedenti, rilevanti ai fini tributari.
Martedì 31 gennaio	IVA	<p>Fattura differita - Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p>Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p> <p>Black list - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese o trimestre precedente.</p> <p>Spesometro – Termine di invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 25.000,00 (al netto dell'IVA) realizzate nel 2010 (Prov. Ag. Entrate 21.12.2011).</p>